

DELIBERA N. 480/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ESPOSTO
PRESENTATO DAI SIG.RI GIOVANNI LATTANZI, COORDINATORE
NAZIONALE COMITATO DEMOCRATICI PER IL NO, E JACOPO RICCI,
COORDINATORE NAZIONALE NOSTRA, PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CAMPAGNA PER IL
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO INDETTO PER I GIORNI 20
E 21 SETTEMBRE 2020
(testata TG1)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito, anche Testo unico);

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTA l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum sul testo della citata legge costituzionale;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’articolo 81 alla stregua del quale “il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso”, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 assunta ai sensi dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della*

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;

VISTA la delibera n. 340/20/CONS, recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell’informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019”;*

VISTO il provvedimento del 22 luglio 2020 adottato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTA la segnalazione del 18 settembre 2020 (ns. prot. n. 0381770) con la quale i Sig.ri Giovanni Lattanzi, coordinatore nazionale Comitato democratici per il NO, e Jacopo Ricci, coordinatore nazionale NOstra, hanno evidenziato che *“Nel tg 1 del 17 settembre 2020 ore 20, l’on. Di Maio esponente del Movimento 5 Stelle ha partecipato, con un monologo di 5 minuti, facendo campagna elettorale per il SI al referendum a 3 giorni dall’apertura dei seggi elettorali. Dai dati degli ascolti, diffusi dall’ufficio stampa della RAI per il giorno 16 settembre 2020, il TG1 delle 20 ha ottenuto uno share del 23% - pari a 4 milioni 795 mila ascolti, considerando che la media dei giorni precedenti supera anche i 5 milioni di ascolti, non discostandosi tra un giorno e l’altro è chiaro che la platea di ascolti data al rappresentante del SI è la massima che poteva ottenere”* e hanno chiesto pertanto *“un immediato ed effettivo ripristino delle condizioni di parità di trattamento in tutti i telegiornali nazionali che abbiano violato il principio di par condicio nei confronti dei rappresentanti del NO”* e, in particolare, *“per oggi ultimo giorno di campagna elettorale uno spazio uguale nella stessa platea, nello stesso orario, nello stesso TG ovvero il tg1 delle ore 20, per i rappresentanti del NO al Referendum”;*

VISTE la nota del 22 settembre 2020 (prot.lli n. 0386016 e 0386019) con la quale la società Rai ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito alla predetta segnalazione rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“Per quanto riguarda il rispetto della par condicio sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari da parte del tg1 si fa notare che: l’intervista a Di Maio sulle ragioni del sì nell’edizione delle 20 di giovedì 17 è durata complessivamente 1 minuto e 52 secondi (considerando anche le domande del conduttore), il tempo di parola effettivo di Di Maio è stato di 1 minuto e 19 secondi”;*
- *“L’intervista a Casini sulle ragioni del no nell’edizione delle 20 di mercoledì 16 è durata complessivamente 1 minuto e 58 secondi (considerando anche le domande del conduttore), il tempo di parola effettivo di Casini è stato di 1 minuto e 29 secondi”;*
- *“Su tutte le edizioni del tg1 da lunedì 14 a venerdì 18 il tempo di parola totale per il no è stato di 3 minuti e 42 secondi. il tempo di parola per il sì di 3 minuti e 38 secondi”;*

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell'Autorità n. 322/20/CONS e con il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, in ossequio al dettato legislativo primario, entrambi i provvedimenti richiamati si soffermano con particolare attenzione sull'esigenza di assicurare una adeguata trattazione della tematica referendaria allo scopo di garantire una informazione completa, imparziale e corretta sulla portata della legge costituzionale oggetto del quesito. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della delibera n. 322/20/CONS nel periodo di campagna referendaria nei notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e in tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge *“va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. [.....]”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del provvedimento della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici. In particolare *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi..... assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]....il diritto all'informazione garantito dall'art. 21*

della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politica ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, assicurando nei programmi di informazione la equilibrata rappresentazione delle ragioni a sostegno della posizione favorevole e di quelle a sostegno della posizione contraria e del non voto, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici competitori nel corso della attuale campagna referendaria;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 della delibera n. 322/20/CONS "[...] Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei telegiornali diffusi da ciascuna testata". A partire dalla terza settimana che precede il voto l'esame dei dati di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni che regolano la campagna referendaria viene effettuato con cadenza settimanale;

PRESO ATTO dei dati di monitoraggio forniti dalla Rai;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi all'edizione del Tg1 andata in onda il 17 settembre alle ore 19,56, oggetto di segnalazione, dai quali emerge che vi è stato un collegamento in diretta alle 20.04 con Luigi Di Maio – nella sua qualità di esponente del M5S - che ha parlato di referendum esponendo le ragioni del Sì (1,58 minuti) e che, prima del collegamento con Di Maio, è andato in onda un servizio con le posizioni del No illustrate da Emma Bonino e Simone Baldelli (1,16 minuti);

RILEVATO pertanto che il notiziario ha assicurato un sostanziale equilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario avendo garantito spazio ad esponenti politici riconducibili alle due opzioni di voto;

RILEVATO, in ogni caso, che il rispetto del principio della parità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario non può essere valutato in relazione ad un singolo episodio occorso in una edizione del notiziario e che, come prescritto nel regolamento di cui alla delibera n. 322/20/CONS, l'Autorità valuta il rispetto delle disposizioni ivi recate a tutela del pluralismo avuto riguardo ai dati riferiti ad un arco temporale coincidente con la settimana;

RITENUTA per le ragioni esposte l'infondatezza delle doglianze dei segnalanti e di procedere conseguenza all'archiviazione del procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e agli esponenti ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone